

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art 414 cpc con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c

Istanza ex art. 151 c.p.c.

Per il sig. SPITALIERI Massimo, nato a Catania il 26.9.1971, residente a Messina, Villagio Minissale, Res. Valleverde, C.F. PPTMSM71P26C351Z, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Pantano, C.F. PNTMSM72S19F158, con studio in Messina, Via La Farina, 278, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, il quale intende ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo pec: avv.massimilianopantano@pec.it, o fax 090.719712,

contro

ATM – AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina, Piazza Unione europea, 1, Palazzo Zanca, c.f. e partita iva 03573940834,

e nei confronti di

tutti i candidati ammessi alla “procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento di ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri”

FATTO

A – Con avviso di selezione pubblica l'ATM spa di Messina ha indetto la procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,

finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento di ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri.

Nel predetto avviso pubblico l'Amministrazione ha precisato che i candidati risultati formalmente idonei al termine della presente procedura selettiva andranno a costituire una graduatoria finale che avrà validità di 24 mesi a decorrere dal momento della sua pubblicazione e sarà composta secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascuno candidato e al mantenimento al momento dell'assunzione di tutti i requisiti previsti, inclusi quelli che hanno determinato la posizione in graduatoria di ciascun candidato.

I requisiti generali previsti dall'Avviso che i candidati dovevano possedere al momento della partecipazione (31.10.2020) erano previsti espressamente all'art. 2 in cui si specificava chiaramente che **“per l'ammissione alla selezione, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva, e posseduti al momento dell'eventuale assunzione, inclusi quelli che hanno determinato la posizione in graduatoria di ciascun candidato”**.

Per quanto riguarda, invece, il metodo di assegnazione del punteggio complessivo attribuibile ai candidati (max 100 punti) il bando all'art. 3 richiedeva:

1) Essere residente o domiciliato nella Provincia di Messina. Il requisito della residenza o domicilio presso la Provincia di Messina è richiesto per la conoscenza della rete urbanistica territoriale e per le caratteristiche del lavoro distribuito su turni anche notturni: punti 20.

2) Essere in possesso della patente di guida della categoria DE o superiori in corso di validità: punti 20.

3) Esperienza lavorativa documentabile maturata nel TPL (Trasporto pubblico locale) in ambito urbano e/o extraurbano:

- nessuna esperienza = 0 punti;
- fino ad un anno = 10 punti;
- da un anno fino a due anni = 15 punti;
- da due anni e fino a cinque anni = 20 punti;
- oltre cinque anni = 25 punti.

4) Esperienza lavorativa documentabile maturata nel ruolo di autista nei servizi di Noleggio da rimessa:

- nessuna esperienza = 0 punti;
- fino ad un anno = 3 punti;
- da un anno fino a due anni = 5 punti;
- da due anni e fino a cinque anni = 10 punti;
- oltre cinque anni = 15 punti.

5) Conoscenza documentata delle lingue straniere, secondo quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) in o inglese, o francese, o spagnolo.

Livello minimo richiesto A2: punti 10.

6) Diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiore: punti 10.

Essendo state le istanze di partecipazione alla selezione superiore a 250 si è proceduto, ai sensi dell'art. 5 dell'avviso pubblico, all'espletamento di una prova preselettiva consistente in un test composto da 60 quesiti a risposta multipla chiusa, di cui una sola esatta, da risolvere in 60 minuti, con punteggio massimo attribuibile di 60 punti (risposta esatta + 1; risposta errata o multipla - 0,25; risposta omessa 0).

I 65 candidati riportanti il punteggio maggiore dato dalla sommatoria di quello avuto nei test e da quello ottenuto ai sensi dell'art. 3 ed applicato, comunque, il criterio preferenziale di cui all'art. 9, hanno avuto accesso alla prova pratica di guida.

B – Alla predetta procedura ha partecipato il ricorrente essendo lo stesso in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso pubblico e avendo, peraltro, esperienza nella medesima Azienda (ATM in Liquidazione) per avere prestato servizio presso di essa con la specifica mansione richiesta nel predetto bando.

C – In considerazione della emergenza sanitaria da COVID-19 il predetto concorso si è svolto in modalità telematica attraverso l'agenzia Ales che ha predisposto un sistema di svolgimento della prova preselettiva attraverso un sistema di c.d. “stanze virtuali” con collegamento da remoto di ogni singolo candidato il quale, secondo le istruzioni ricevute, durante le prove avrebbe dovuto effettuare una videochiamata per tutta la durata della prova inquadrando lo schermo del computer, la porta di accesso alla stanza ed il candidato stesso.

I candidati, quindi, accedendo alla videoconferenza hanno esibito il proprio documento di identità e i responsabili dell'Ales srl

hanno verificato (così risulta dal verbale) il rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento, quali la assenza di persone estranee all'interno della stanza, l'assenza di materiale cartaceo, appunti o manoscritti sulla scrivania del candidato, la corretta inquadratura della fotocamera del telefono che non sarebbe dovuta variare per tutta la durata della prova.

D – Il ricorrente, pertanto, come da convocazione si è presentato virtualmente alla prova del 2.7.2021 al fine di svolgere la prova preselettiva.

Fatto sta che il ricorrente, avuto accesso agli atti degli altri candidati, ha constatato una sperequazione di domande rispetto alle prescrizioni contenute nell'avviso pubblico in cui era espressamente prescritto “la prova preselettiva consisterà in un test di tipo psico-attitudinale di ragionamento verbale, astratto, logico, spaziale e numerico”.

Nella specie, invece, il test che ha dovuto affrontare il ricorrente non riguardava il programma di studio sulle materie indicate nel bando e conteneva un evidente sbilanciamento avendo una preponderanza di domande numeriche e nessuna, ad esempio, di tipo spaziale (ovvero quelle con i grafici e disegni).

Peraltro, da una comparazione del test del ricorrente rispetto a molti dei candidati collocati nei primi 65 posti utili, i quiz erano sbilanciati e non equi l'uno con l'altro rispetto al programma di studio con una evidente violazione del principio della par condicio.

E – Conclusa, comunque, questa prima prova preselettiva l'ATM spa ha proceduto con verbale del 24.7.2021 a pubblicare l'elenco dei candidati ammessi alla prova secondo la posizione loro ottenuta

con il punteggio complessivo rappresentato dai punti riportati per i titoli e il punteggio ottenuto nel test, dove il ricorrente con complessivi punti 89,5 (punteggio titoli 73 – punteggio prova 16,50) si è posizionato al 288° posto.

La procedura, invero, è caratterizzata da diversi vizi e illegittimità e gli atti impugnati dovranno essere disapplicati e/o resi inefficaci per i seguenti

MOTIVI

In merito allo svolgimento della prova

1 – Violazione e/op falsa applicazione dell’art. 10 del decreto legge 1.4.2021, n. 44, convertito con modificazioni con legge 28.5.2021, n. 76. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 in correlazione all’art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento e della imparzialità della P.A.. Eccesso di potere. Manifesta illogicità e irrazionalità. Vizi del procedimento di espletamento della procedura pubblica.

L’ATM spa di Messina ha pubblicato l’avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di persone idonee cui attingere per le future assunzioni disponendo e prevedendo che nel caso in cui il numero dei partecipanti fosse stato superiore a 250 si sarebbe proceduto ad una preliminare prova preselettiva.

A seguito della emergenza sanitaria per COVID-19 l’Amministrazione ha ritenuto di procedere allo svolgimento della predetta prova con il metodo c.d. a distanza ovvero avvalendosi di una piattaforma, gestita dalla società esterna Ales srl, alla quale i candidati hanno avuto accesso mediante una videoconferenza.

Dopo il riconoscimento dei partecipanti mediante la esibizione del proprio documento di identità, il responsabile della Ales srl ha

importato la prova estratta sulla piattaforma per il cui svolgimento era previsto il tempo massimo di 60 minuti.

Durante la prova, in cui il candidato si sarebbe dovuto autoriprendere mediante una videochiamata dal proprio telefonino posizionato alle spalle del candidato in modo da riprendere lo stesso e lo scherzo del computer, i funzionari dell'Ales srl avrebbero dovuto accertare: l'assenza di persone estranee all'interno della stanza; l'assenza di materiale cartaceo, appunti o manoscritti sulla scrivania del candidato, la corretta inquadratura della fotocamera del telefono che non sarebbe dovuta variare per tutta la durata della prova inquadrando lo schermo del computer, la porta di accesso alla stanza ed il candidato stesso.

Ebbene, è evidente che tale modalità di svolgimento della prova non ha garantito i requisiti prescritti dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (cd. Testo Unico del Pubblico impiego – T.U.P.I.) le cui procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno per il reclutamento di personale, devono essere conformate, tra l'altro, ai principi di, trasparenza, imparzialità e di meccanismi oggettivi e idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dal bando.

L'art. 10 del decreto legge 44/2021, contenente misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici in vigore dal 1.4.2021, prevede la possibilità, ai fini dell'espletamento dei concorsi volti al reclutamento di personale, di impiegare strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della

prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

Ebbene, nella specie, come è agevole immaginare, la procedura si è svolta senza il rispetto dei requisiti minimi di trasparenza e senza il rispetto di tutti quei sistemi atti a limitare, o meglio impedire, la possibilità durante la prova che il candidato avesse aiuti o l'interferenza di soggetti terzi o, ancora, l'uso di strumenti non autorizzati.

Basti pensare, infatti, che essendo richiesto il solo posizionamento del telefono (che evidentemente non ha un grandangolo tale da inquadrare a 360 gradi la stanza) alle spalle del candidato in modo da inquadrare lo stesso, il video del computer e la porta di accesso, nulla esclude che dietro il candidato vi possa essere stato altro soggetto che anche attraverso l'uso di un pc o telefono collegato a internet abbia potuto ricercare le risposte esatte dei vari quiz e suggerirli al candidato compiacente o anche solo aiutarlo alla compilazione della test medesimo.

Infatti, durante lo svolgimento della prova preselettiva non sono state rispettate le linee guida dettate per lo svolgimento delle prove a distanza (specie se mediante prove scritte) durante le quali l'utilizzo del web e di strumenti telematici che si impiegano per svolgere la prova devono garantire la assoluta certezza sulla regolarità di svolgimento della prova stessa.

Il concorrente, invero, deve disporre di ausili adeguati a sostenere la prova e mantenere il collegamento, oltre ad un dispositivo

per comunicare con la Commissione.

Il candidato deve predisporre una stanza priva di altre persone, anche di passaggio, nella quale svolgere la prova e deve disporre di una scrivania (o di un tavolo) di dimensioni adeguate a mantenere la distanza richiesta dalla webcam e possibilmente addossata al muro in modo tale da non avere nessuno davanti a sé.

Per svolgere la prova il concorrente deve avviare la videoconferenza e identificarsi e durante la prova il concorrente deve mantenere la webcam sempre accesa facendo in modo di essere sempre inquadrato, oltre a mantenere il microfono sempre acceso.

Nella specie, come detto, e secondo le indicazioni fornite dall'Ales srl, il candidato ha dovuto solo provvedere a garantire la videoconferenza con l'ausilio del proprio telefonino posto alle sue spalle e non anche azionare la webcam del proprio pc al fine di essere inquadrato e, quindi, verificare cosa stesse accadendo dietro alle sue spalle.

In merito al bando di concorso

2 – Violazione e/o falsa applicazione del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 in materia di svolgimento di concorso pubblici. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso. Violazione dell'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento e della imparzialità della P.A.. Nullità del bando di concorso in parte qua (art. 3, primo capoverso).

Il concorso indetto dall'ATM spa aveva lo scopo di assorbire il personale della vecchia società dismessa (ex ATM in Liquidazione) e, quindi, con l'obiettivo specifico del superamento del precariato storico formatosi presso la partecipata.

Proprio per tale motivo il concorso avrebbe dovuto essere

ispirato al principio della territorialità in modo da garantire la stabilizzazione di tutto il personale che ha svolto la propria attività presso la vecchia azienda dismessa e che da un giorno all'altro si è trovato in disoccupazione o, addirittura, licenziato.

Proprio per questo all'art. 3 del bando di concorso è previsto che per coloro che sono residenti (o domiciliati) nella Provincia di Messina verranno assegnati punti 20 considerato che detto requisito è richiesto per la conoscenza della rete urbanistica territoriale e per le caratteristiche del lavoro distribuito su turni anche notturni.

La Commissione, in sede di valutazione dei titoli posseduti, ha attribuito i 20 punti previsti dal predetto art. 3 non solo a coloro che risultano residenti nella provincia di Messina ma anche a coloro che hanno autodichiarato di avere la propria dimora nel predetto territorio.

Ed invero, il concetto di dimora è certamente ben lontano rispetto al requisito della residenza nel caso in cui si voglia privilegiare e premiare la territorialità del candidato rispetto a coloro che risiedono in altra provincia.

Senza – ovviamente – dilungarsi sui concetti distintivi di residenza e domicilio, occorre ricordare che la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale e che risulta all'anagrafe del Comune, mentre il domicilio è il luogo in cui una persona stabilisce la sede dei propri interessi o affari senza che ciò risulti da un registro pubblico (in sostanza l'elezione di domicilio si certifica mediante una autocertificazione da parte del soggetto interessato).

Nella specie, tutti i candidati che hanno partecipato al concorso de quo, ed in particolare per quanto di ragione al ricorso quelli che si sono posizionati nei primi 65 posti, se non in possesso della residenza sul territorio della Provincia di Messina hanno dichiarato di avere il

proprio domicilio presso una sede e/o abitazione ricadente nel territorio comunale così da ottenere i 20 punti previsti per detto requisito.

Fatto sta, però, che se il concorso aveva lo scopo e la finalità di “premiare” coloro che avevano una conoscenza della rete urbanistica territoriale messinese è certo che l’unico requisito che doveva essere premiato era quello della residenza e non certo quello del domicilio.

Un soggetto, infatti, può avere anche più domicili nello stesso momento ma una sola residenza e proprio per questo, mentre la residenza è una “situazione di fatto” che implica l’effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo, il domicilio rappresenta una mera “situazione di diritto” che non richiede neanche che il soggetto dimori nel luogo indicato come suo domicilio.

In considerazione di quanto sopra il semplice domicilio nella Provincia di Messina non poteva essere premiale ai fini della assegnazione dei 20 punti previsti nel bando di concorso all’art. 3, primo capoverso, con la conseguenza che il bando in parte qua dovrà essere annullato essendo evidentemente illegittimo per manifesta illogicità oltre che in evidente contrasto con la stessa ratio del concorso indetto dall’Amministrazione locale.

La prescrizione, giustamente non inserita come requisito di partecipazione, avrebbe dovuto essere limitata solo per il requisito della residenza essendo stato espressamente motivato e chiarito che tale conoscenza delle rete urbanistica territoriale si richiedeva per le specifiche caratteristiche del lavoro distribuito su turni anche notturni.

Conoscenza, questa, che certamente può possedere solo chi effettivamente risiede e dimora a Messina e non certo per coloro che, provenienti da altre regioni, abbiano semplicemente dichiarato un

domicilio nel territorio della Provincia di Messina che non garantirebbe l'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta.

Si chiede, pertanto, la disapplicazione del bando di concorso in parte qua e secondo quanto sopra rappresentato con la conseguente rimodulazione della graduatoria dovendosi procedere alla decurtazione dei 20 punti per tutti i candidati non residente nella provincia di Messina e che hanno dichiarato il solo domicilio.

3 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del bando di concorso. Disparità di trattamento. Violazione dei principio costituzionali di cui all'art. 97. Manifesta irrazionalità. Disapplicazione del principio della par condicio. Errata valutazione dei servizi di esperienza lavorativa maturata nel TPL e NCC.

Il bando di concorso, ai fini della assegnazione del punteggio complessivo attribuibile pari a 100 punti, prevede all'art. 3 che i candidati debbano dimostrare una pregressa esperienza lavorativa documentalmente maturata nel TPL (Trasporto Pubblico Locale) in ambito urbano e/o extraurbano, o nel ruolo di autista di servizi di noleggio da rimessa (NCC).

In particolare il bando dispone che:

- Esperienza lavorativa documentabile maturata nel TPL (Trasporto pubblico locale) in ambito urbano e/o extraurbano:
 - nessuna esperienza = 0 punti;
 - fino ad un anno = 10 punti;
 - da un anno fino a due anni = 15 punti;
 - da due anni e fino a cinque anni = 20 punti;
 - oltre cinque anni = 25 punti.
- Esperienza lavorativa documentabile maturata nel ruolo di autista nei

servizi di Noleggio da rimessa:

- nessuna esperienza = 0 punti;
- fino ad un anno = 3 punti;
- da un anno fino a due anni = 5 punti;
- da due anni e fino a cinque anni = 10 punti;
- oltre cinque anni = 15 punti.

Primo aspetto che merita di essere attenzionato è l'illegittimità e/o l'illogicità del bando laddove prevede che per una esperienza lavorativa fino ad un anno il candidato avrebbe avuto assegnato 10 punti per il TPL e 3 punti per il Noleggio (quindi tecnicamente anche per un solo giorno di lavoro) mentre poi disporre rispettivamente l'assegnazione di 15 e 5 punti per coloro che hanno una esperienza da uno a due anni.

E' evidente, invero, che la predetta prescrizione è assolutamente illogica e irrazionale e viola chiaramente i principi di imparzialità e buon andamento cui ogni Amministrazione deve adeguarsi posto che, come detto, in base alla predetta disposizione un concorrente anche con un solo giorno di lavoro potrebbe avere assegnato 10 punti (o 5 nel Noleggio) a fronte dei 15 punti che avrebbe assegnato un candidato con all'attivo due anni di servizio.

La pregressa esperienza lavorativa certamente deve essere premiata ma essa deve essere modulata e valutata in base ai principi che governano le procedure concorsuali pubbliche tra cui, in primis, la par condicio tra candidati.

Il punteggio assegnato per la pregressa attività lavorativa deve essere, infatti, parametrato all'effettivo arco temporale dichiarato dai concorrenti e deve essere valutato in base ad un criterio omogeneo e proporzionato ai giorni di effettivo lavoro.

Tutte le aziende operanti nel settore nei propri bandi hanno sempre utilizzato metodi matematici per l'assegnazione dei punti in modo da non determinare discrasie e sperequazioni così come è accaduto nella procedura de qua in applicazione del bando predisposto dall'ATM spa di Messina.

Ad esempio, l'Azienda Mobilità e Trasporti spa di Bari nel proprio bando del 2021 per l'assunzione di personale ha previsto l'assegnazione di punti 3 per ogni mese di esperienza con un massimo di 72 punti; l'MTM proprio per l'esperienza in TPL ha previsto la formula $\{(\text{numero di giorni di assunzione}) / 312\} \times 1$, per un totale di max 5 punti; e ancora, anche l'AMT di Catania riguardo al punteggio da assegnare per la pregressa esperienza lavorativa ha previsto l'assegnazione di un punteggio pari allo 0,5 punti per ogni mese di lavoro.

Ora, non è chi non veda che il criterio utilizzato dall'ATM spa di Messina è assolutamente irrazionale e senza alcuna logica e riferibilità alla effettiva esperienza lavorativa potendo, come detto, in applicazione di tale prescrizione, un candidato ottenere ben 10 punti anche per un solo giorno di lavoro a fronte di chi, con ben due anni di esperienza, vedersi assegnati solo 15 punti.

Tale norma deve essere disapplicata imponendo all'Azienda di applicare un criterio proporzionato e valutativo della meritocrazia di ogni candidato determinata in relazione alla effettiva pregressa esperienza lavorativa.

In merito alla prova preselettiva

4 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del bando di concorso. Disparità di trattamento. Violazione dei principio costituzionali di cui all'art. 97. Manifesta irrazionalità. Disapplicazione del principio della

par condicio.

Il bando di concorso all'art. 5 prevede espressamente che nel caso in cui il numero dei partecipanti fosse stato superiore a 250 si sarebbe proceduto ad una preliminare prova preselettiva i cui test avrebbero riguardato domande psico-attitudinali di ragionamento verbale, astratto, logico, spaziale e numerico.

Ovviamente, i test avrebbero dovuto avere un loro bilanciamento e anche tra un candidato e l'altro i quiz avrebbero dovuto avere una loro uniformità e proporzionalità di materie, poiché talune sarebbero potuto risultare più complicate rispetto ad altre considerato che per l'accesso al concorso era sufficiente la licenza di scuola secondaria di primo grado (media inferiore).

Ad esempio, il test del ricorrente aveva un evidente sbilanciamento atteso che su 60 domande la maggior parte erano numerici (sicuramente i più complessi) a fronte del candidato Maimone che aveva solo 26 domande numeriche e ben 10 astratte, o di Larosa con 26 domande numeriche e 9 astratte.

Peraltro, nessun candidato aveva domande c.d. spaziali” ovvero le famose domande con disegni da cui ricavare la risposta esatta sebbene fossero previste nel programma.

Mancanza di regolarità delle domande in ordine ai requisiti dichiarati – Motivi di esclusione dei candidati

5 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 7 del bando di concorso. Disparità di trattamento. Violazione dei principio costituzionali di cui all'art. 97. Manifesta irrazionalità. Disapplicazione del principio della par condicio.

Il bando all'art. 4 prescrive che la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente con modalità

telematiche entro e non oltre il 31.10.2020 e che la data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la compilazione della domanda.

In merito ai requisiti il bando all'art. 2 dispone espressamente che “per l'ammissione alla selezione, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva, e posseduti al momento dell'eventuale assunzione, inclusi quelli che hanno determinato la posizione in graduatoria di ciascun candidato”.

Ai fini della dichiarazione dei requisiti e loro comprova il candidato al momento della compilazione della domanda online doveva cliccare sulle singole voci e inserire il relativo documento, precedentemente scansionato, nell'apposito riquadro attraverso la opzione “*allega*”.

Così procedendo una volta compilata la domanda in tutte le sue parti la stessa poteva essere stampata e, visivamente, ad ogni sezione di riferimento in cui si dichiarava il relativo requisito, appare in piccolo la foto del documento e/o del certificato allegato.

Ebbene, è accaduto che molti candidati nonostante abbiano dichiarato il possesso dei requisiti specifici non hanno poi provveduto ad allegare il relativo documento a comprova dello stesso così da presentare una domanda evidentemente carente per la quale la commissione non avrebbe dovuto procedere alla assegnazione del relativo punteggio che, invece, è stato loro assegnato.

A tal fine si segnalano i seguenti candidati che non hanno

allegato la documentazione richiesta pur avendo avuto assegnati i relativi punti:

- 1) Giuseppe Spadaro (n. 6 in graduatoria) dichiara di non possedere il requisito della conoscenza documentata delle lingue straniere ma la commissione gli assegna comunque i 10 punti;
- 2) Presti Giovanni Carmelo (n. 9 in graduatoria) non allega né il diploma né copia del bonifico di avvenuto pagamento del diritto di segreteria (tassa di concorso);
- 3) Mazza Giovanni (n. 10 in graduatoria) irregolarità del certificato attestante la conoscenza della lingua straniera come richiesto dal bando di concorso;
- 4) Settineri Giuseppe (n. 12 in graduatoria) ha allegato un certificato attestante la conoscenza della lingua straniera non valido. Per analogo certificato a Minutoli Letterio è stato decurtato il punteggio che gli era stato originariamente assegnato (n. 4 in graduatoria);
- 5) Cacciola Attilio (n. 14 in graduatoria) non allega la tassa di concorso e l'attestato di conoscenza lingua straniera;
- 6) Morabito Nunzio (n. 18 in graduatoria) non allega diploma, attestato di lingua straniera e tassa di concorso;
- 7) Di Stefano Giovanni (n. 19 in graduatoria) irregolarità del certificato attestante la conoscenza della lingua straniera come richiesto dal bando di concorso;
- 8) D'Angelo Andrea (n. 22 in graduatoria) non allega attestato lingua inglese e tassa di concorso,
- 9) Costantino Sebastiano (n. 23 in graduatoria) non allega il diploma, l'attestato di lingua straniera, e la tassa di concorso;

- 10) Manganaro Antonino (n. 25 in graduatoria) irregolarità del certificato attestante la conoscenza della lingua straniera come richiesto dal bando di concorso;
- 11) Calarco Claudio (n. 30 in graduatoria) irregolarità del certificato attestante la conoscenza della lingua straniera come richiesto dal bando di concorso;
- 12) Losi Antonino (n. 31 in graduatoria) non allega il diploma;
- 13) Pino Alessandro (n. 32 in graduatoria) non allega diploma e attestato di lingua straniera;
- 14) D'Angelo Daniele ((n. 34 in graduatoria) irregolarità del certificato attestante la conoscenza della lingua straniera come richiesto dal bando di concorso;
- 15) Paone Giuseppe (n. 35 in graduatoria) non allega diploma e tassa di concorso;
- 16) Lombardo Giuseppe (n. 36 in graduatoria) non allega diploma e tassa di concorso;
- 17) Morabito Concetto (n. 37 in graduatoria) irregolarità del certificato attestante la conoscenza della lingua straniera come richiesto dal bando di concorso;
- 18) Robert Luca (n. 38 in graduatoria) non allega diploma, tassa di concorso e attestato lingua straniera;
- 19) Lombardo Antonino (n. 39 in graduatoria) ha allegato un certificato attestante la conoscenza della lingua straniera non valido. Per analogo certificato a Minutoli Letterio è stato decurtato il punteggio che gli era stato originariamente assegnato (n. 4 in graduatoria);
- 20) Lombardo Giuseppe (n. 41 in graduatoria) non allega il diploma e la tassa di concorso;

- 21) Bonaccorso Francesco (n. 46 in graduatoria) irregolarità del certificato attestante la conoscenza della lingua straniera come richiesto dal bando di concorso;
- 22) Catania Giovanni (n. 47 in graduatoria) non allega diploma e tassa di concorso;
- 23) Polito Carmelo (n. 48 in graduatoria) non allega diploma e tassa di concorso;
- 24) Maimone Daniele (n. 49 in graduatoria) irregolarità del certificato attestante la conoscenza della lingua straniera come richiesto dal bando di concorso;
- 25) Famà Nunzio (n. 53 in graduatoria) non allega diploma e tassa di concorso;
- 26) Cardinale Antonio (n. 54 in graduatoria) non allega diploma e tassa di concorso;
- 27) Pistone Michele (n. 56 in graduatoria) non allega diploma e tassa di concorso;
- 28) Maimone Giuseppe (n. 57 in graduatoria) non allega diploma e tassa di concorso ;
- 29) Pebbe Fabio (n. 58 in graduatoria)
- 30) Taormina Michele (n. 59 in graduatoria) irregolarità del certificato attestante la conoscenza della lingua straniera come richiesto dal bando di concorso;
- 31) Corvasce Giuseppe (n. 60 in graduatoria) non allega diploma e tassa di concorso;
- 32) Maressa Giuseppe (n. 61 in graduatoria) non allega la tassa di concorso;
- 33) Boemi Giuseppe (n. 63 in graduatoria) allega un attestato della lingua straniera non regolare e/o valido essendo stato rilasciato

dal Ministero della Difesa e non da Istituto riconosciuto.

Ebbene, tutti questi candidati andavano in realtà esclusi dal concorso non avendo essi allegato la documentazione che, invero, il bando richiedeva a pena di esclusione.

L'art. 7 (MOTIVI DI ESCLUSIONE) del bando dispone che "l'esclusione dalle selezioni ha luogo, **senza possibilità alcuna di integrazione documentale**, quando ricorrano uno o più dei seguenti casi: 1. Mancanza di uno dei requisiti generali previsti dalle regole della selezione (art.2); 2. La domanda risulti incompleta delle generalità personali e documenti richiesti".

La carenza documentale sanzionata dalla *lex specialis* come motivo di esclusione non consente una sua eventuale sanatoria postuma mediante la allegazione della documentazione mancata essendo pacifico che in siffatta ipotesi la commissione non potrà mai procedere all'eventuale soccorso istruttorio richiedendo la produzione dei documenti non prodotti.

Né può supplire a tale mancanza quanto previsto al punto 3 del citato art. 7 del bando (3. Qualora il candidato non presenti il giorno della convocazione alle prove di preselezione o in mancanza della prova preselettiva a quella di idoneità alla guida, la domanda di partecipazione firmata, il documento d'identità unitamente ai documenti attestanti quanto previsto all'art. 3, se dichiarati), poiché con tale prescrizione l'ATM spa ha semplicemente voluto precisare che tutti i documenti prodotti in uno alla domanda di partecipazione entro il termine ivi fissato andavano poi esibiti al momento dell'espletamento della prova pratica ma non certo lasciare intendere ad una loro produzione postuma.

La *lex specialis* è chiara nel disporre che la documentazione

relativa ai requisiti dichiarati andavano prodotti unitamente alla domanda di partecipazione al concorso e, quindi, entro la data ultima del 30.10.2021 prevista dal bando (pena l'esclusione).

In via generale è legittima l'esclusione disposta per mancanza di documenti indicati dalla *lex specialis*, da produrre obbligatoriamente a pena di esclusione, trattandosi di documenti espressione di specifiche prescrizioni poste dalla legge o dallo stesso bando di concorso.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “la clausola di automatica esclusione per l'ipotesi di carenza, anche parziale, della documentazione prescritta dal bando, inserita nella “*lex specialis*” della procedura, impedisce di richiedere al concorrente l'integrazione documentale, perché tale clausola costituisce per l'amministrazione un autovincolo ai fini delle determinazioni in ordine all'ammissibilità degli aspiranti e preclude l'esercizio di alcun apprezzamento discrezionale, inibendo un'integrazione postuma degli elementi forniti a corredo dell'istanza” (Tar Campania, 2 luglio 2018, n. 4353).

Anche a tutto voler concedere che in tema di concorso pubblici sarebbe applicabile il c.d. soccorso istruttorio (invero previsto in tema di appalti pubblici) è da rilevare che in ogni caso sarebbe illegittimo disporre la integrazione in caso di mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché in tal caso si consentirebbe ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, con ciò riconoscendogli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio* (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).

Ma in ogni caso, come detto, la prescrizione della sanzione

della esclusione prevista dal bando di concorso rende inattuabile qualunque tipo di integrazione delle domande mediante la allegazione postuma di documenti non prodotti (peraltro prevista nella sola ipotesi di documentazione incompleta od erronea) essendo ciò precluso indipendentemente dalla natura della carenza documentale (in tal senso cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9 del 25/02/2014).

Non ultimo, la discrasia tra la dichiarazione del possesso di requisiti da parte del candidato rispetto ai documenti e/o attestati prodotti (o anche non prodotti ai fini della comprova dei requisiti) incide anche sotto l'ulteriore profilo della falsa dichiarazione che, in quanto tale, comporta l'esclusione immediata del candidato e non solo la sua decurtazione dei punti (circostanza questa assolutamente consequenziale alla mancata comprova dei requisiti dichiarati).

In merito ai requisiti dichiarati dagli idonei inseriti in posizione utile nella graduatoria

6 – Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti. Manifesta illogicità. Violazione dei principi generali in tema di procedure pubbliche concorsuali.

Come già esposto al motivo 4 del ricorso in cui si è contestata la validità, ma anche legittimità, dell'art. 3 del bando di concorso in ordine al criterio utilizzato dall'Azienda per l'assegnazione del punteggio per l'esperienza lavorativa matura dal concorrente, al netto di tale censura, non può non osservarsi che la commissione ha palesemente assegnato erroneamente a diversi candidati il punteggio per TPL e Noleggio da rimessa a lavoratori che, invero, hanno dichiarato pregresse esperienze lavorative che non rientrano per nulla nelle due categorie ivi specificate.

A tal fine si segnalano i seguenti candidati che hanno attestato il

possesso di requisiti che non avrebbero dovuto comportare l'assegnazione del relativo punteggio non essendo le esperienze lavorative dichiarate conformi e/o analoghe a quelle richieste dal bando:

- 1) Mazzeo Roberto (n. 8 in graduatoria) ha avuto assegnato 10 punti per la dichiarata esperienza in NCC con guida di pulmino trasporto disabili e anziani per conto di una cooperativa sociale. Tale esperienza, ai fini del concorso di che trattasi, certamente non può essere valutata positivamente non rientrano nella specifica attività lavorativa richiesta con ruolo di autista nei servizi di noleggio con rimessa;
- 2) La Rosa Domenico (n. 28 in graduatoria) ha dichiarato una esperienza lavorativa i cui periodi coincidono così da risultare assunto presso contemporaneamente in due distinti aziende;
- 3) Giordano Francesco (n. 33 in graduatoria) ha avuto assegnato 15 punti per la dichiarata esperienza in NCC con guida di pulmino trasporto per conto di cooperative si servizi per anziani. Tale esperienza, ai fini del concorso di che trattasi, certamente non può essere valutata positivamente non rientrano nella specifica attività lavorativa richiesta con ruolo di autista nei servizi di noleggio con rimessa;
- 4) Galletta Roberto (n. 43 in graduatoria) ha dichiarato di avere esperienza lavorativa come conducente di taxi e in hotel. Evidentemente tale esperienza non rientra in quella richiesta dal bando di Noleggio con rimessa;

- 5) Sindoni Giuseppe (n. 50 in graduatoria) ha dichiarato una esperienza di 6 anni presso la Finservizi srl di Via Mortara a Reggio Calabria che risulta essere un caseificio. Tale servizio non poteva essere considerato valido ai fini del concorso di che trattasi di autista di autobus;
- 6) Costa Emanuele (n. 52 in graduatoria) ha dichiarato una esperienza su ATM Messina e Malta con assegnazione di 20 punti che non risponde al vero essendo stato lo stesso nel 2019 licenziato a seguito di un procedimento giudiziario proposto da altro candidato che ha comportato la revoca del contratto;
- 7) Taormina Michele (n. 59 in graduatoria) ha dichiarato esperienza lavorativa in ATM dal 6.6.2017 al 9.6.2018 come autista quando in realtà lo stesso era alle dipendenze della ditta esterna che aveva avuto aggiudicato il servizio di pulizia degli autobus e lo stesso era lavaggista. Tale attività non dà diritto alla assegnazione del punteggio;
- 8) Allone Luigi (n. 64 in graduatoria) ha dichiarato quale esperienza la guida di autobus durante il servizio di leva. Tale attività non rientra nel servizio richiesto dal bando non necessitando di CQC (Abilitazione professionale) e non è derivante da un “contratto di lavoro” tale da far maturare esperienza nel settore specifico.

Tutte queste dichiarazioni sono evidentemente in parte mendaci, in parte false e comunque non corrispondenti, ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio, a servizi specifici richiesti dal bando per TPL e NCC per i quali, invero, la stessa *lex specialis* non prescriveva eventuali servizi equipollenti.

7 – Istanza cautelare ex art 700 cpc

Sussistono nella specie i presupposti di legge per la concessione del provvedimento cautelare.

Da un lato è evidente il fumus boni juris del ricorso per quanto sopra meglio evidenziato nei singoli motivi che evidenziano come la intera procedura si sia svolta in maniera non regolare e con evidenti violazioni di legge.

Peraltro, la Commissione di concorso ha evidentemente disapplicato il bando di concorso specie per quanto riguarda l'assegnazione dei punteggi per i titoli e servizi dichiarati dai candidati che erano evidentemente irregolari e che avrebbero dovuto comportare la loro esclusione e, in ogni caso, la non assegnazione del relativo punteggio.

Dall'altro, è altrettanto evidente il danno grave ed irreparabile che subirebbe il ricorrente nelle more del giudizio atteso che l'ATM spa, che ha già svolto la prova pratica, a breve procederà alla chiamata dei primi 60 concorsisti per la loro assunzione con evidente pregiudizio per il ricorrente il quale certamente, più di altri, ha diritto ad essere assunto.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente concreta nel caso di specie in quanto tale finalità è volta ad impedire l'assunzione di persone non idonee e "l'esclusione" di chi, come il ricorrente, ha certamente diritto ad essere assunto possedendo tutti i requisiti richiesti dal bando.

Ne consegue che deve essere riconosciuta la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo al c.d. bene della

vita rappresentato dal posto di lavoro, riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia e tutelato dalla nostra Costituzione.

Per di più, si evidenzia il grave danno economico che subirebbe il ricorrente in quanto, attualmente disoccupato, non avrebbe altro modo di poter vivere in maniera dignitosa.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

8 – Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti ex art. 151 c.p.c..

Nell'ipotesi in cui si ritenesse di procedere alla integrazione del contraddittorio, considerata la numerosità dei controinteressati e litisconsorti interessati dal presente ricorso, il sottoscritto procuratore fa espressa istanza affinché il Tribunale adito voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e, pertanto, voglia autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla “procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento di ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri”, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ATM spa <https://www.atmmessinaspa.it> ed in

particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i candidati ammessi alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento di ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri;
- e) testo integrale del ricorso e ordinanza collegiale.

P.Q.M.

si chiede, previa adozione della misura cautelare richiesta, la disapplicazione di tutti gli atti adottati dalla commissione di concorso e dall'ATM spa in palese violazione delle leggi specificatamente sopra indicate nei singoli motivi di ricorso.

In particolare si chiede che il Giudice del Lavoro adito voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) In via preliminare, accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso e in particolare della graduatoria adottata dall'Amministrazione nella parte in cui

contiene i vizi denunciati con i sopra riportati motivi che ne comportano la sua rimodulazione anche ai fini della determinazione della collocazione dei partecipanti;

2) Previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c., e 40, comma 1 ultimo cpv, del d.lgs 165/01 dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, disporre la rimodulazione della graduatoria finale secondo quanto sopra evidenziato con conseguente scorrimento del ricorrente all'interno di essa;

3) Conseguentemente ordinare, per i motivi di cui sopra, all'Amministrazione resistente di rivalutare le domande dei concorrenti alla procedura di che trattasi escludendo da essa i soggetti privi dei requisiti richiesti dal bando e/o rimodulando il loro punteggio secondo quanto sopra dedotto, applicando gli stessi criteri di valutazione fino a tutti i concorrenti che precedono il ricorrente;

4) Conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente all'emanazione di tutti gli atti necessari per la correzione della graduatoria finale e di ogni altro atto utile, connesso e consequenziale a tal fine necessario;

5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

Nota fiscale: il valore della presente controversia è di valore indeterminato ma il ricorrente ha diritto alla esenzione dal pagamento del C.U. come da separata dichiarazione che si allega.

Messina, 28.10.2021

Avv. Massimiliano Pantano

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica> oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/>;

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>.

Relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 – NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C.

Io sottoscritto avv. Massimiliano Pantano (C.F. PNTMSM72S19F158S), con studio in Messina, via La Farina, 278, nella mia qualità di difensore di SPITALIERI Massimo, nato a Catania il 26.9.1971, residente a Messina, C.F. PPTMSM71P26C351Z, ho notificato ad ogni effetto di legge copia informatica del ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza iscritto innanzi al Tribunale di Messina – Sezione Lavoro al n. 5274/2021 RG, attestando che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 3 bis, comma 2, e 6, comma 1, della legge n. 53/94 (così come modificata dall'art. 16 quater, comma 1, lett. D), del D. L. n. 179/2012, aggiunto dall'art. 1, comma 19, della legge n. 228/2012) e dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 20 del 25.2.2009, gli atti allegati al messaggio pec, sottoscritti con firma digitale e spediti dall'indirizzo avv.massimilianopantano@pec.it presente nell'elenco pubblico Reginde, sono conformi agli originali estratti dal fascicolo telematico n. 5274/2021 RG dal quale sono stati estratti, a:

1) CANDIDATI AMMESSI alla “procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento di ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri” presso **ATM – AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A.**, trasmettendone duplicato informatico a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo atm.messina@pec.it estratto da Inippec, **ai fini dell'inserimento e pubblicazione del ricorso e del decreto ivi allegati sul sito web dell'AMT spa di Messina come disposto dal Giudice.**

Attesto da ultimo che il messaggio pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici denominati: 1) Ricorso (sottoscritto digitalmente); 2) Procura alla liti (sottoscritta digitalmente); 3) Decreto di fissazione udienza cautelare ex art. 700 cpc (sottoscritto digitalmente); 4) Decreto di fissazione udienza di merito (sottoscritto digitalmente); 5) Relata di notificazione (sottoscritta digitalmente).

Per l'attestazione di conformità ai sensi di legge.

F.to digitalmente Avv. Massimiliano Pantano


Messina, 19.11.2021

PROCURA ALLA LITE IN CALCE

Il sottoscritto sig. SPITALIERI Massimo nato a Catania il 26.9.1971 residente in messina, Villagio Minissale, Res. Valleverde, C.F. SPTMSM71P26C351Z, nomina l'avv. Massimiliano Pantano con studio in Messina, Via La Farina, 278, C.F. PNTMSM72S19F158S, pec. avv.massimilianopantano@pec.it, al fine di rappresentarlo e difenderlo nel procedimento da proporre innanzi al Tribunale contro l'ATM spa di Messina. A tal fine si conferisce al suddetto procuratore ogni facoltà di legge inclusa quella di sottoscrivere il presente atto e ogni altro atto processuale per conto della parte rappresentata, di accettare e/o proporre rinuncia agli atti o ai singoli motivi di ricorso, di nominare sostituti processuali dispensando espressamente lo stesso dalla previa comunicazione anche nei casi di udienza di particolare importanza. Si dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Si dichiara, infine, di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente si conferisce e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013. Si legge domicilio con in atti in Messina, Via La Farina, 278.


Firma

Sig. Massimo Spitalieri



Per autentica

Avv. Massimiliano Pantano





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face

letto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. presentato da MASSIMO SPITALIERI con contestuale istanza *ex art.* 151 c.p.c., iscritto al 5274/2021R.G.;

rilevata la necessità di provvedere sull'istanza cautelare nel contraddittorio delle parti;

ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – *ex art.* 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici reclami *ex art.* 150 c.p.c.;

P.Q.M.

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 21/12/2021 innanzi a sé.

Manda alla ricorrente di notificare a controparte l'atto introduttivo entro il termine di giorni 15 all'azienda convenuta, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione nel sito istituzionale della stessa entro la medesima data;

visti l'art. 83 del d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge n. 27/2020, come modificato dalla legge 77/2020, e l'art. 7 d.l. 105/2021;

DISPONE

che l'udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare);

ASSEGNA



alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
- che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 17/11/2021

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face





TRIBUNALE DI MESSINA
(art.415 c.p.c.)

Il Giudice del Lavoro **Dott.ssa Aurora La Face**,
letto il ricorso che precede;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 19.5.2022 ore 9.
Manda al ricorrente per la notifica, entro i termini di legge, all'Azienda
convenuta, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale della stessa entro la medesima data.
Messina, 17/11/2021

Il Giudice
Dott.ssa Aurora La Face

